COMUNE DI LAVAGNA

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 21/04/2016

N. 58

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2016.

L'anno Duemilasedici, addì ventuno del mese di Aprile, alle ore 09:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	SANGUINETI GIUSEPPE	- Sindaco	X	
2.	BARBIERI LUIGI	- Vice Sindaco	X	
3.	VATTUONE ANNABELLA	- Assessore	X	
4.	BERSAGLIO DANILO	- Assessore		X
5.	REBORI NICOLETTA	- Assessore	X	
6.	ROSSETTO BRUNO	- Assessore	X	
		TOTALE	5	1

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Giuseppe SANGUINETI.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Tributi, **Rag. Bruno Rossetto** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale si propone l'adozione della seguente deliberazione:

****

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione e proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione Economica, Rag. Bruno Rossetto ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Richiamato l'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 che istituisce con decorrenza 1/1/2014 l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone, oltre che della Imu (Imposta Municipale Unica) e della Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), della TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Premesso che l'art. 1 commi da 639 a 703 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il nuovo tributo TARI;

Preso atto che la TARI:

1) assume natura tributaria nel rispetto dell'art. 1 comma 651 della Legge 147/2013;
2) deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nel rispetto dell'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;
3) fa salva la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 così come disciplinato dall'art. 1 comma 655 della Legge 147/2013;
4) fa salva l'applicazione del tributo provinciale pari al 5% per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del

D.Lgs. 504/93 così come stabilito dall'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013.

Richiamato l'art. 1 comma 650 che prevede "La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria";

Visto l'art. 1 comma 651 che sancisce "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

Preso atto che il Comune di Lavagna, nella determinazione delle tariffe Tari 2016 si attiene a quanto strettamente disciplinato dal comma 651, commisurando le medesime sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99;

Esaminati gli allegati 1 e 2 al sopra citato D.P.R. 158/99 che forniscono le formule per l'applicazione del metodo di definizione dei componenti dei costi al fine di formulare le tariffe che, sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Considerato, inoltre, che il D.P.R. 158/99 reca le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato secondo il quale le tariffe sono suddivise in "utenze domestiche" ed "utenze non domestiche" a loro volta suddivise in parte fissa ed in parte variabile volte alla copertura integrale dei costi variabili e costi fissi di investimento e di esercizio;

Visti gli intervalli di valore dei coefficienti di attribuzione della parte fissa e della parte variabile dei costi indicati nelle tabelle del D.P.R. 158/99;

Preso atto che l'art. 1 comma 656 e 657 della Legge n. 147/2013 disciplinano le riduzione tariffarie obbligatorie rispettivamente:

- del 80% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero in effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente;

- del 60% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

Rilevato che l'art. 1 comma 658 della Legge n. 147/2013 impone riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

Preso atto che l'art. 1 comma 659 della Legge 147/2013 disciplina dalla lettera a) alla lettera e bis) le riduzioni e esenzioni tariffarie rientranti nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

Rilevato, altresì, che l'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 consente al Consiglio Comunale di approvare ulteriori riduzioni od agevolazioni tariffarie alla cui copertura devono provvedere apposite autorizzazioni di spesa con reperimento delle risorse attraverso la fiscalità generale del comune;

Preso atto che l'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 così come modificato dal D.L. n. 16 del 6/3/2014 convertito con Legge n. 68 del 2/5/2014 – art. 2 comma e) bis, consente al comune, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99, di prevedere per **l'anno 2015**, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b (coefficienti per la determinazione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e per la parte fissa e variabile delle utenze non domestiche) dell'allegato 1 al citato regolamento inferiori al minimo o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche);

Preso atto che il comma 27 dell'articolo unico della Legge 208/2015 ha modificato il comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevedendo che, nelle more della revisione del DPR n. 158/99, il comune può prevedere per gli **anni 2016 e 2017** l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b (coefficienti per la determinazione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e per la parte fissa e variabile delle utenze non domestiche) dell'allegato 1 al citato regolamento inferiori al minimo o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche);

Preso atto che il comma 27 dell'articolo unico della Legge 208/2015 a modifica del comma 653 dell'art. 1 della legge 147/2013 **rinvia al 2018** l'obbligo per il comune di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi di cui al comma 654 della legge 147/2013;

Richiamato il comma 654 art. 1 della Legge 147/2013 che sancisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 che stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui pevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamato l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 che sancisce che la sospensione di cui al primo periodo **non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)** di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguneti del medesimo testo unico di cui al D.Lgs. 267 del 2000;

Richiamati gli articoli 36-37-38-42 della Legge 221/2015 "Collegato Ambientale" che integrano fattispecie agevolative ulteriori a quelle già previste dalla Legge 147/2013 e dalla Legge n. 68/2014 la cui applicazione è rimessa alla potestà regolamentare;

Ravvisato, pertanto l'obbligo, nell'ambito dell'applicazione dei criteri imposti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, di procedere alla determinazione delle tariffe Tari 2016 nel rispetto delle seguenti procedure:

1) quantificazione della parte variabile del tributo per le utenze domestiche legata al numero dei componenti del nucleo familiare;
2) integrazione informatica con la banca dati dell'anagrafe comunale per i residenti, e dell'anagrafe tributaria per i non residenti, finalizzato alla formulazione dei conguagli tributari in caso di variazione dei componenti del nucleo familiare;
3) individuazione della quota del tributo determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e della quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

4) applicazione di coefficienti di produzione Kb, Kc, Kd da scegliere all'interno di un range predefinito;
5) determinazione delle riduzioni ed agevolazioni della quota fissa e/o variabile del tributo sia nei casi previsti dalla legge nell'ambito della potestà regolamentare del tributo, sia nei casi di riduzioni ed abbattimenti imposti quali obbligatori imposti dalla Legge n. 147/2013;
6) copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, senza previsione alcuna da parte della normativa vigente di gradi di copertura progressivi, con redazione del piano finanziario di gestione;

Richiamata la Sentenza n. 8383 del 05/04/2013 della Corte di Cassazione che conferma la legittimità dell'adozione di criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche dei non residenti basati sulla quantificazione media degli occupanti per ampiezza dell' unità abitativa purchè tale criterio non crei una disparità di trattamento tra le tariffe delle utenze domestiche dei residenti e dei non residenti a discapito delle seconde;

Rilevato che l'adozione di un criterio presuntivo per le utenze domestiche dei non residenti consente di superare la sola opzione della dichiarazione del numero degli occupanti che potrebbe portare i non residenti a dichiarare la presenza di un solo occupante con conseguente inevitabile impatto negativo sul gettito del tributo e sull'equità stessa del prelievo, che invece nel caso di abitazioni con residenti rimane ancorato alle risultanze anagrafiche;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Iuc approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 18/03/2015 con la quale è stato designato il Funzionario Responsabile IUC;

Richiamato il Piano Finanziario 2016 relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti approvato in data 21/04/2016 con deliberazione di Giunta Comunale numero 57 dal quale emergono per l'anno 2016 costi complessivi di **€ 2.968.642,78** così suddivisi:

COSTI FISSI € 1.664.563,67 (pari al 56,07 % del costo complessivo)
COSTI VARIABILI € 1.304.079,11 (pari al 43,93 % del costo complessivo)

Vista la relazione tecnico illustrativa all' **ALLEGATO A**, relativa ai criteri per la determinazione delle tariffe attraverso l'applicazione del metodo normalizzato, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Viste le tariffe per il pagamento TARI 2016 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed identificate quale **ALLEGATO B**;

Preso atto che l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 sancisce " il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale";

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28/10/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 01/03/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificata dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale del 06/04/2012 Prot. Com. 5343/2012 che precisa che la pubblicazione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote e/o tariffe e delle delibere di approvazione dei regolamenti di cui alla legge sopraccitata sul sito www.finanze.gov.it si applica anche alle delibere tariffarie e alle delibere dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imu; detta pubblicazione e trasmissione telematica sostituisce ogni altra modalità di invio precedentemente prevista ed è da ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e non deve, pertanto, essere accompagnata dall'invio dei documenti in formato cartaceo;

Vista la nota del Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell' imposta unica comunale

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

*Il **Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:*
- presenti n. _____, votanti n. _____, favorevoli n. _____, contrari n. _____ (Cons.), astenuti n. _____ (Cons.).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

D E L I B E R A

1) di approvare, per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 e del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014:

a) la relazione tecnico-illustrativa di cui all' **"ALLEGATO A"** , che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, relativa ai criteri per la determinazione delle **tariffe TARI anno 2016** mediante l'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99;

b) le **tariffe Tari 2016** relativamente alle utenze domestiche e non domestiche di cui all' **"ALLEGATO B"** che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

2) di quantificare in **€ 2.968.642,78** (a cui aggiungere il tributo provinciale del 5% di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/93 così come stabilito dall'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013) il gettito complessivo della TARI 2016, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, così come quantificati dal Piano Finanziario 2016 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 21/04/2016;

3) di dare atto che per l'anno 2016 il Comune di Lavagna ha stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21/04/2016 le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione della Tari 2016:

- **prima rata: 30 Maggio 2016;**
- **seconda rata: 30 Settembre 2016;**
- **terza rata: 30 Novembre 2016;**
- **rata unica: 30 Maggio 2016;**

4) di dare atto al Consiglio Comunale che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze al sito www.finanze.gov.it a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 secondo la quale la presente deliberazione dovrà essere trasmessa nel termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del

termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Ferrari Milena la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente;

*Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:*

- presenti n. _____, votanti n. _____, favorevoli n. _____, contrari n. _____ (Cons.), astenuti n. _____ (Cons.).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lavagna. Lì

Il Responsabile del procedimento
(D.ssa Milena Ferrari)

*Sulla su esposta proposta di Deliberazione si esprime **PARERE FAVOREVOLE** attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.*

Lavagna, lì

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Finanziari
(Dott.ssa Lorella Cella)

Sulla su esposta proposta di Deliberazione si esprime ***PARERE FAVOREVOLE*** *di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.*

Lavagna, lì

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Finanziari
(Dott.ssa Lorella Cella)

* * * * *

RITENUTO di condividere il testo della proposta di delibera sopra riportato;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 19/04/2016;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 19/04/2016;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Danilo Bersaglio), palesemente espressi.

D E L I B E R A

1) di approvare l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione ad oggetto "**Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tari per l'anno 2016**", il cui testo è integralmente riportato nelle premesse del presente atto;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Ferrari Milena la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI LAVAGNA
PROVINCIA DI GENOVA

Allegato A

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2016

APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 21/04/2016

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2016

Il richiamo operato dall'art. 1. comma 651, della legge 147/2013 alle regole dettate dal D.P.R. n. 158/99, rende applicabile anche la specifica disciplina nelle stesse contenuta per la determinazione delle tariffe del tributo.
In particolare, l'art. 3 del D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa deve avere una struttura binomia, articolata in due componenti:

- una ***componente fissa***, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
- una ***componente variabile***, commisurata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

L'art. 3, comma 2, del D.P.R. 158/99 conferma che tale articolazione delle tariffe si deve riflettere sia dal lato delle "entrate" sia dal lato dei "costi":

- dal lato delle entrate, le tariffe devono prevedere l'addebito al contribuente di una quota fissa correlata al servizio a disposizione e di una quota variabile in funzione delle quantità dei rifiuti conferiti ed al serivizio effettivamente fornito e fruito;
- dal lato dei costi il gettito che deriva dalla quota fissa deve essere pari ai costi generali e indivisibili per i quali è impossibile creare una corrispondenza diretta con la fruizione del servizio (sono compresi i costi amministrativi dell'accertamento e della riscossione e del contenzioso, i costi generali di gestione,i costi comuni diversi, il costo d'uso del capitale, i costi di spazzamento ecc..); il gettito che deriva dalla quota variabile deve essere invece corrispondente ai costi divisibili del servizio, cioè direttamente collegati alla fruizione del servizio di smaltimento medesimo (costi di conferimento indifferenziato quali raccolta, smaltimento e trattamento, costi di raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo ecc..).

Per procedere al conteggio delle tariffe, pertanto, la prima classificazione necessaria è la distinzione dei costi complessivi del Piano Finanziario tra costi fissi e costi variabili.
Il D.P.R. 158/99 individua le singole componenti del Piano Finanziario che compongono i costi fissi ed i costi variabili:

COSTI FISSI dati dalla somma delle seguenti voci del Piano Finanziario:

- CSL spazzamento e lavaggio strade;
- AC altri costi eventuali;

- CARC costi di accertamento e riscossione;
- CGG costi generali di gestione;
- CCD costi comuni diversi;
- CK costi d'uso del capitale;
- CRT quota parte del costo di raccolta e trasporto indifferenziato.

COSTI VARIABILI dati dalla somma delle seguenti voci del Piano Finanziario:
- CRT quota parte del costo di raccolta e trasporto indifferenziato;
- CRD costi di raccolta e trasporto frazioni differenziate;
- CTR costi per trattamento e recupero raccolte differenziate;
- CTS costi per trattamento e smaltimento r.s.u.

La tariffa determinata secondo i criteri di cui sopra deve essere articolata per:
- **fasce di utenza domestica;**
- **fasce di utenza non domestica.**

La ripartizione dei costi complessivi del Piano Finanziario deve essere effettuata con criteri razionali così come espressamente precisto dall'art. 4 del D.P.R. 158/1999.
Ripartire i costi sulla base della percentuale di composizione del gettito dell'ultima lista contribuenti Tari comporta di certo uno sbilanciamento nella ripartizione dei costi a favore delle sole utenze non domestiche (di solito meno numerose), come anche stabilire un criterio di ripartizione dei costi totali del Piano Finanziario basandosi sulle superfici a ruolo distinte tra utenze domestiche e non domestiche comporterebbe un riequilibrio tariffario a favore delle utenze non domestiche.

Il Comune di Lavagna, così come approvato per l'anno 2015 con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 09/06/2015 per la determinazione delle tariffe Tari 2015, ha deciso di stimare i rifiuti potenziali prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le superfici a ruolo di ciascuna categoria delle utenze non domestiche per gli indici di produzione Kd adottati per ciascuna categoria ponderato dalle eventuali riduzioni/agevolazioni; nel suddetto modi i rifiuti imputabili alle utenze domestiche si ottengono per sottrazione dal totale dei rifiuti raccolti dall'ente.

Al fine di mantenere una omogeneità tra i criteri per la determinazione delle tariffe dell'anno 2016 con i criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, l'ente ha deciso di mantenere il seguente rapporto:
- **61% dei costi complessivi a carico delle utenze domestiche;**
- **39% dei costi complessivi a carico delle utenze non domestiche.**

DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

L'importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due componenti:

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati dalle 6 categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti Ka presenti nello stesso D.P.R. 158/99.
La quota variabile viene ripartita proporzionalmente tra le stesse sei categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/99, denominati coefficienti Kb.

DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/99 in relazione alla tipologia di attività svolta.
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile) nell'ambito di intervalli specifici previsti dal D.P.R. 158/99.

L'incidenza complessiva delle quote fissa e variabile nel Piano Finanziario 2016 è la seguente:

COSTI FISSI 2016	€ 1.664.563,67	% 56,07
COSTI VARIABILI 2016	€ 1.304.079,11	% 43,93
TOTALE PIANO FINANZIARIO 2016	€ 2.968.642,78	

Sulla base di quanto sopra evidenziato le quote attribuite alle due macrocategorie di utenze sono così determinate:

PIANO FINANZIARIO 2016				
Utenze Domestiche	**QUOTA FISSA**	**QUOTA VARIABILE**	**TOTALE**	**RAPPORTO**
	€ 1.015.383,84	€ 795.488,26	€ 1.810.872,10	**61%**
Utenze Non Domestiche	**QUOTA FISSA** € 649.179,83	**QUOTA VARIABILE** € 508.590,85	**TOTALE** € 1.157.770,68	**RAPPORTO** 39%
PIANO FINANZIARIO 2016 COMPLESSIVO			€ 2.968.642,78	

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI KB, KC, KD

I coefficienti sono stati così determinati:

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE	Ka (quota fissa)	Kb (quota variabile)		
		Min.	Max.	*scelto*
Nucleo da 1	*0,8*	0,6	1	*0,6*
Nucleo da 2	*0,94*	1,4	1,8	*1,4*
Nucleo da 3	*1,05*	1,8	2,3	*1,8*
Nucleo da 4	*1,14*	2,2	3	*2,2*
Nucleo da 5	*1,23*	2,9	3,6	*2,9*
Nucleo da 6	*1,3*	3,4	4,1	*3,4*

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE	Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)		
	Min.	Max.	scelto	Min.	Max.	scelto
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,4	0,67	*0,4*	3,28	5,5	*3,28*
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,3	0,43	*0,43*	2,5	3,5	*3,5*
MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	0,6	*0,6*	4,2	4,9	*4,9*
MAGAZZINI E LOCALI EX VENDITA	0,51	0,6	*0,6*	4,2	4,9	*4,9*
MAGAZZINI AGEVOLATI PER SERVIZIO	0,51	0,6	*0,6*	4,2	4,9	*4,9*
AZIENDE AGRICOLE AGEVOLATE PER SERVIZIO	0,51	0,6	*0,6*	4,2	4,9	*4,9*
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	0,88	*0,8*	6,25	7,21	*6,6*
STRUTTURE DEL PORTO	0,76	0,88	*0,8*	6,25	7,21	*6,6*
STABILIMENTI BALNEARI	0,38	0,64	*0,38*	3,1	5,22	*3,1*

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	0,51	*0,51*	2,82	4,22	*4,22*
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,2	1,64	*1,4*	9,85	13,45	*11*
AGRITURISMO AGEVOLATI PER SERVIZIO	1,2	1,64	*1,4*	9,85	13,45	*11*
ALBERGHI STAGIONALI	1,2	1,64	*1,4*	9,85	13,45	*11*
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	1,08	*1*	7,76	8,88	*8*
B&B.	0,95	1,08	*1*	7,76	8,88	*8*
B&B. AGEVOLATO PER SERVIZIO	0,95	1,08	*1*	7,76	8,88	*8*
CASE DI CURA E RIPOSO	1	1,29	*1*	8,2	10,22	*8,2*
OSPEDALI	1,07	1,29	*1,07*	8,81	10,55	*8,81*
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	1,52	*1,52*	8,78	12,45	*12,45*
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	0,61	*0,61*	4,5	5,03	*5,03*
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	1,41	*1,15*	8,15	11,55	*10*
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, ECC. STAGIONALI	0,99	1,41	*1,15*	8,15	11,55	*10*
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	1,8	*1,8*	9,08	14,78	*14,78*
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,6	0,83	*0,83*	4,92	6,81	*6,81*
NEGOZI PARTICOLARI STAGIONALI	0,6	0,83	*0,83*	4,92	6,81	*6,81*
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,09	1,78	*1,09*	8,9	14,58	*8,9*
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	1,48	*1,48*	8,95	12,12	*12,12*
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	1,03	*1,03*	6,76	8,48	*8,48*
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	1,41	*1,41*	8,95	11,55	*11,55*
CARROZZERIA AGEVOLATA RECUPERO ASSIMILATI	1,09	1,41	*1,41*	8,95	11,55	*11,55*
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	0,92	*0,92*	3,13	7,53	*7,53*
ATTIVITA' INDUSTRIALI AGEVOLATE RECUPERO ASS.	0,38	0,92	*0,92*	3,13	7,53	*7,53*
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	1,09	*1,09*	4,5	8,91	*8,91*
ATTIVITA' ARTIGIANALI STAGIONALI	0,55	1,09	*1,09*	4,5	8,91	*8,91*
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	5,57	9,63	*5,57*	45,67	78,97	*45,67*
RISTORANTI STAGIONALI	5,57	9,63	*5,57*	45,67	78,97	*45,67*
RISTORANTI DI STABIL.BALNEARI	5,57	9,63	*5,57*	45,67	78,97	*45,67*
MENSE, AMBURGHERIE	4,85	7,63	*4,85*	39,78	62,55	*39,78*
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	6,29	*3,96*	32,44	51,55	*32,44*
BAR STAGIONALI	3,96	6,29	*3,96*	32,44	51,55	*32,44*
BAR DI STABIL.BALNEARI	3,96	6,29	*3,96*	32,44	51,55	*32,44*
SUPERMERCATO E GENERI ALIMENTARI	2,02	2,76	*3,31*	16,55	22,67	*27,20*
SUPERMERCATO AGEVOLATO RECUPERO ASSIMILATI	2,02	2,76	*3,31*	16,55	22,67	*27,20*
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (PANIFICI, MACELLERIE, POLLERIE, GROSSISTI)	1,54	2,61	*1,54*	12,6	21,4	*12,6*

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	11,29	*7,17*	58,76	92,56	*58,76*
PESCHERIE STAGIONALI	7,17	11,29	*7,17*	58,76	92,56	*58,76*
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	2,74	*2,74*	12,82	22,45	*22,45*
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,5	6,92	*3,5*	28,7	56,78	*28,70*
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,04	1,91	*1,85*	8,56	15,68	*14*

L'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013, successivamente modificata dal D.L. 16 del 06/03/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014 art. 2 comma e) bis, sancisce che nelle more della revisione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99 il comune può prevedere per l'anno 2015, l'adozione di coefficienti kc e Kd inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento.

Preso atto che il comma 27 dell'articolo unico della Legge 208/2015 che, modificando l'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, consente la suddetta deroga ai coefficienti anche per gli anni 2016 e 2017.

Tenuto conto che il comma 27 dell'articolo unico della Legge 208/2015 che, modificando l'art. 1 comma 653 della Legge 147/2013, rinvia al 2018 l'utilizzo delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi di cui al comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013

Considerato, che alla luce della normativa sopra citata, per la determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2016 si confermano i coefficienti Ka,Kb,Kc,Kd così come stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 09/06/2015 per la determinazione delle tariffe Tari 2015.

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

Al fine di calcolare l'entità della componente variabile delle utenze domestiche, la determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare dei residenti viene desunta dalla banca dati dell'Ufficio Anagrafe.
Per quanto, invece, attiene alla determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare dei non residenti, la Sentenza n. 8383 del 05/04/2013 della Corte di Cassazione conferma la legittimità dell'adozione di criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche dei non residenti basati sulla quantificazione media degli occupanti per ampiezza dell' unità abitativa purchè tale criterio non crei una disparità di trattamento tra le tariffe delle utenze domestiche dei residenti e dei non residenti a discapito delle seconde.

L'adozione di un criterio presuntivo per le utenze domestiche dei non residenti consente di superare la sola opzione della dichiarazione del numero degli occupanti che

potrebbe portare i non residenti a dichiarare la presenza di un solo occupante con conseguente inevitabile impatto negativo sul gettito del tributo e sull'equità stessa del prelievo, che invece nel caso di abitazioni con residenti rimane ancorato alle risultanze anagrafiche.

Così come deliberato in sede di determinazione delle tariffe Tari 2015, anche per l'anno 2016 è stabilito che per le utenze domestiche dei non residenti, si determina n. 1 componente ogni 43 mq occupati e detenuti.

UTENZE DOMESTICHE E AGEVOLAZIONI

Classificazione TARI	Descrizione	Determinazione delle quote
Abitazione civile di residenti	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500m)	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60%
Abitazione di residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500m)	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 70%
Abitazione a disposizione di residenti	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43mq	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione a disposizione di residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60%
Abitazione a disposizione di residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 70%
Abitazione di non residenti	Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100% e quota variabile al 75% - sconto del 25% sulla parte viariabile
Abitazione di non residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60%
Abitazione di non residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 60%
Pertinenza di abitazione civile di residenti	Utenze con attribuzione della sola quota fissa in base ai residenti	Solo quota fissa al 100%
Box o cantine a disposizione di residenti	Utenze con attribuzione di un componente	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Pertinenze di abitazioni a disposizione di residenti	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100%

Abitazione a diposizione di cittadini Aire (non abitaz.princip.) e anziani ricoverati stabilmente	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile azzerata
Pertinenza di abitazione a disposizione per Aire (non abitaz.princip.) e anziani ricoverati stabilmente	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile azzerata
Abitazione di persona giuridica	Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Pertinenza di abitazione a disposizione di persona giuridica	Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100%
Box/Cantine a disposizione di persona giuridica	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Pertinenza di abitazione di non residenti	Utenze con l'attribuzione di numero di componenti pari a quello dell'abitazione	Quota fissa al 100%
Box/cantine a disposizione di non residenti	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Aire abitazione principale	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 33% e quota variabile al 33% - sconto del 67%
Aire abitazione principale pertinenza	Utenze con l'attribuzione di numero di componenti pari a quello dell'abitazione	Quota fissa al 33% e quota variabile al 33% - sconto del 67%

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazione TARI	Determinazione delle quote
magazzini e locali ex vendita	l'abbattimento totale della quota variabile
autorimesse con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
aziende agricole con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
agriturismo con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
b&b con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
negozi abbigliamento, ecc. stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
carrozzeria agevolazione per recupero assimilato	riduzione del 30% della quota variabile
attivita' industriali agevolazione per recupero	riduzione del 30% in quota variabile

attivita' artigianali stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
ristoranti stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
ristoranti di stabilimenti balneari	riduzione del 40% sia in quota fissa che in quota variabile
bar stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
bar di stabilimenti balneari	riduzione del 40% sia in quota fissa che in quota variabile
alberghi stagionali	riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile;
supermercato agevolazione per recupero assimilati	riduzione del 30% in quota variabile
negozi particolari stagionali	riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile
pescherie stagionali	riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile.

IL TRIBUTO PROVINCIALE

L'entrata in vigore della Tari non ha determinato la scomparsa del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di protezione, tutela, protezione ed igiene dell'ambiente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
Il suddetto tributo è esplicitamente confermato dall'art. 1 comma 666 della L. 147/2013 ed è applicato come maggiorazione della tariffa Tari 2016 nella misura del 5% stabilita dalla Provincia di Genova.
Pertanto il ruolo Tari dovrà ricoprire i costi complessivi del Piano Finanziario e il Tributo provinciale alla cui riscossione provvede il Comune con obbligo del successivo riversamento delle somme alla provincia competente.

COMUNE DI LAVAGNA
PROVINCIA DI GENOVA

Allegato A

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2016

APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 21/04/2016

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2016

Il richiamo operato dall'art. 1. comma 651, della legge 147/2013 alle regole dettate dal D.P.R. n. 158/99, rende applicabile anche la specifica disciplina nelle stesse contenuta per la determinazione delle tariffe del tributo.
In particolare, l'art. 3 del D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa deve avere una struttura binomia, articolata in due componenti:

- una ***componente fissa***, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio;
- una ***componente variabile***, commisurata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

L'art. 3, comma 2, del D.P.R. 158/99 conferma che tale articolazione delle tariffe si deve riflettere sia dal lato delle "entrate" sia dal lato dei "costi":

- dal lato delle entrate, le tariffe devono prevedere l'addebito al contribuente di una quota fissa correlata al servizio a disposizione e di una quota variabile in funzione delle quantità dei rifiuti conferiti ed al serivizio effettivamente fornito e fruito;
- dal lato dei costi il gettito che deriva dalla quota fissa deve essere pari ai costi generali e indivisibili per i quali è impossibile creare una corrispondenza diretta con la fruizione del servizio (sono compresi i costi amministrativi dell'accertamento e della riscossione e del contenzioso, i costi generali di gestione,i costi comuni diversi, il costo d'uso del capitale, i costi di spazzamento ecc..); il gettito che deriva dalla quota variabile deve essere invece corrispondente ai costi divisibili del servizio, cioè direttamente collegati alla fruizione del servizio di smaltimento medesimo (costi di conferimento indifferenziato quali raccolta, smaltimento e trattamento, costi di raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo ecc..).

Per procedere al conteggio delle tariffe, pertanto, la prima classificazione necessaria è la distinzione dei costi complessivi del Piano Finanziario tra costi fissi e costi variabili.
Il D.P.R. 158/99 individua le singole componenti del Piano Finanziario che compongono i costi fissi ed i costi variabili:

COSTI FISSI dati dalla somma delle seguenti voci del Piano Finanziario:

- CSL spazzamento e lavaggio strade;
- AC altri costi eventuali;

- CARC costi di accertamento e riscossione;
- CGG costi generali di gestione;
- CCD costi comuni diversi;
- CK costi d'uso del capitale;
- CRT quota parte del costo di raccolta e trasporto indifferenziato.

COSTI VARIABILI dati dalla somma delle seguenti voci del Piano Finanziario:
- CRT quota parte del costo di raccolta e trasporto indifferenziato;
- CRD costi di raccolta e trasporto frazioni differenziate;
- CTR costi per trattamento e recupero raccolte differenziate;
- CTS costi per trattamento e smaltimento r.s.u.

La tariffa determinata secondo i criteri di cui sopra deve essere articolata per:
- **fasce di utenza domestica;**
- **fasce di utenza non domestica.**

La ripartizione dei costi complessivi del Piano Finanziario deve essere effettuata con criteri razionali così come espressamente precisto dall'art. 4 del D.P.R. 158/1999.
Ripartire i costi sulla base della percentuale di composizione del gettito dell'ultima lista contribuenti Tari comporta di certo uno sbilanciamento nella ripartizione dei costi a favore delle sole utenze non domestiche (di solito meno numerose), come anche stabilire un criterio di ripartizione dei costi totali del Piano Finanziario basandosi sulle superfici a ruolo distinte tra utenze domestiche e non domestiche comporterebbe un riequilibrio tariffario a favore delle utenze non domestiche.

Il Comune di Lavagna, così come approvato per l'anno 2015 con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 09/06/2015 per la determinazione delle tariffe Tari 2015, ha deciso di stimare i rifiuti potenziali prodotti dalle utenze non domestiche, moltiplicando le superfici a ruolo di ciascuna categoria delle utenze non domestiche per gli indici di produzione Kd adottati per ciascuna categoria ponderato dalle eventuali riduzioni/agevolazioni; nel suddetto modi i rifiuti imputabili alle utenze domestiche si ottengono per sottrazione dal totale dei rifiuti raccolti dall'ente.

Al fine di mantenere una omogeneità tra i criteri per la determinazione delle tariffe dell'anno 2016 con i criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, l'ente ha deciso di mantenere il seguente rapporto:
- **61% dei costi complessivi a carico delle utenze domestiche;**
- **39% dei costi complessivi a carico delle utenze non domestiche.**

DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

L'importo addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due componenti:

a) una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
b) una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati dalle 6 categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti Ka presenti nello stesso D.P.R. 158/99.
La quota variabile viene ripartita proporzionalmente tra le stesse sei categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/99, denominati coefficienti Kb.

DATI DI RIFERIMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadrati occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/99 in relazione alla tipologia di attività svolta.
Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti Kc (per la parte fissa) e Kd (per la parte variabile) nell'ambito di intervalli specifici previsti dal D.P.R. 158/99.

L'incidenza complessiva delle quote fissa e variabile nel Piano Finanziario 2016 è la seguente:

COSTI FISSI 2016	€ 1.664.563,67	% 56,07
COSTI VARIABILI 2016	€ 1.304.079,11	% 43,93
TOTALE PIANO FINANZIARIO 2016	€ 2.968.642,78	

Sulla base di quanto sopra evidenziato le quote attribuite alle due macrocategorie di utenze sono così determinate:

PIANO FINANZIARIO 2016				
Utenze Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE	RAPPORTO
	€ 1.015.383,84	€ 795.488,26	€ 1.810.872,10	61%
Utenze Non Domestiche	QUOTA FISSA € 649.179,83	QUOTA VARIABILE € 508.590,85	TOTALE € 1.157.770,68	RAPPORTO 39%
PIANO FINANZIARIO 2016 COMPLESSIVO			€ 2.968.642,78	

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI KB, KC, KD

I coefficienti sono stati così determinati:

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE	Ka (quota fissa)	Kb (quota variabile)		
		Min.	Max.	*scelto*
Nucleo da 1	*0,8*	0,6	1	*0,6*
Nucleo da 2	*0,94*	1,4	1,8	*1,4*
Nucleo da 3	*1,05*	1,8	2,3	*1,8*
Nucleo da 4	*1,14*	2,2	3	*2,2*
Nucleo da 5	*1,23*	2,9	3,6	*2,9*
Nucleo da 6	*1,3*	3,4	4,1	*3,4*

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE	Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)		
	Min.	Max.	scelto	Min.	Max.	scelto
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,4	0,67	*0,4*	3,28	5,5	*3,28*
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,3	0,43	*0,43*	2,5	3,5	*3,5*
MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	0,6	*0,6*	4,2	4,9	*4,9*
MAGAZZINI E LOCALI EX VENDITA	0,51	0,6	*0,6*	4,2	4,9	*4,9*
MAGAZZINI AGEVOLATI PER SERVIZIO	0,51	0,6	*0,6*	4,2	4,9	*4,9*
AZIENDE AGRICOLE AGEVOLATE PER SERVIZIO	0,51	0,6	*0,6*	4,2	4,9	*4,9*
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	0,88	*0,8*	6,25	7,21	*6,6*
STRUTTURE DEL PORTO	0,76	0,88	*0,8*	6,25	7,21	*6,6*
STABILIMENTI BALNEARI	0,38	0,64	*0,38*	3,1	5,22	*3,1*

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	0,51	*0,51*	2,82	4,22	*4,22*
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,2	1,64	*1,4*	9,85	13,45	*11*
AGRITURISMO AGEVOLATI PER SERVIZIO	1,2	1,64	*1,4*	9,85	13,45	*11*
ALBERGHI STAGIONALI	1,2	1,64	*1,4*	9,85	13,45	*11*
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	1,08	*1*	7,76	8,88	*8*
B&B.	0,95	1,08	*1*	7,76	8,88	*8*
B&B. AGEVOLATO PER SERVIZIO	0,95	1,08	*1*	7,76	8,88	*8*
CASE DI CURA E RIPOSO	1	1,29	*1*	8,2	10,22	*8,2*
OSPEDALI	1,07	1,29	*1,07*	8,81	10,55	*8,81*
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	1,52	*1,52*	8,78	12,45	*12,45*
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	0,61	*0,61*	4,5	5,03	*5,03*
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	1,41	*1,15*	8,15	11,55	*10*
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, ECC. STAGIONALI	0,99	1,41	*1,15*	8,15	11,55	*10*
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	1,8	*1,8*	9,08	14,78	*14,78*
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,6	0,83	*0,83*	4,92	6,81	*6,81*
NEGOZI PARTICOLARI STAGIONALI	0,6	0,83	*0,83*	4,92	6,81	*6,81*
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,09	1,78	*1,09*	8,9	14,58	*8,9*
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	1,48	*1,48*	8,95	12,12	*12,12*
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	1,03	*1,03*	6,76	8,48	*8,48*
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	1,41	*1,41*	8,95	11,55	*11,55*
CARROZZERIA AGEVOLATA RECUPERO ASSIMILATI	1,09	1,41	*1,41*	8,95	11,55	*11,55*
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	0,92	*0,92*	3,13	7,53	*7,53*
ATTIVITA' INDUSTRIALI AGEVOLATE RECUPERO ASS.	0,38	0,92	*0,92*	3,13	7,53	*7,53*
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	1,09	*1,09*	4,5	8,91	*8,91*
ATTIVITA' ARTIGIANALI STAGIONALI	0,55	1,09	*1,09*	4,5	8,91	*8,91*
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	5,57	9,63	*5,57*	45,67	78,97	*45,67*
RISTORANTI STAGIONALI	5,57	9,63	*5,57*	45,67	78,97	*45,67*
RISTORANTI DI STABIL.BALNEARI	5,57	9,63	*5,57*	45,67	78,97	*45,67*
MENSE, AMBURGHERIE	4,85	7,63	*4,85*	39,78	62,55	*39,78*
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	6,29	*3,96*	32,44	51,55	*32,44*
BAR STAGIONALI	3,96	6,29	*3,96*	32,44	51,55	*32,44*
BAR DI STABIL.BALNEARI	3,96	6,29	*3,96*	32,44	51,55	*32,44*
SUPERMERCATO E GENERI ALIMENTARI	2,02	2,76	*3,31*	16,55	22,67	*27,20*
SUPERMERCATO AGEVOLATO RECUPERO ASSIMILATI	2,02	2,76	*3,31*	16,55	22,67	*27,20*
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (PANIFICI, MACELLERIE, POLLERIE, GROSSISTI)	1,54	2,61	*1,54*	12,6	21,4	*12,6*

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	11,29	*7,17*	58,76	92,56	*58,76*
PESCHERIE STAGIONALI	7,17	11,29	*7,17*	58,76	92,56	*58,76*
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	2,74	*2,74*	12,82	22,45	*22,45*
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,5	6,92	*3,5*	28,7	56,78	*28,70*
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,04	1,91	*1,85*	8,56	15,68	*14*

L'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013, successivamente modificata dal D.L. 16 del 06/03/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014 art. 2 comma e) bis, sancisce che nelle more della revisione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99 il comune può prevedere per l'anno 2015, l'adozione di coefficienti kc e Kd inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento.

Preso atto che il comma 27 dell'articolo unico della Legge 208/2015 che, modificando l'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, consente la suddetta deroga ai coefficienti anche per gli anni 2016 e 2017.

Tenuto conto che il comma 27 dell'articolo unico della Legge 208/2015 che, modificando l'art. 1 comma 653 della Legge 147/2013, rinvia al 2018 l'utilizzo delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi di cui al comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013

Considerato, che alla luce della normativa sopra citata, per la determinazione delle tariffe Tari per l'anno 2016 si confermano i coefficienti Ka,Kb,Kc,Kd così come stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 09/06/2015 per la determinazione delle tariffe Tari 2015.

PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

Al fine di calcolare l'entità della componente variabile delle utenze domestiche, la determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare dei residenti viene desunta dalla banca dati dell'Ufficio Anagrafe.
Per quanto, invece, attiene alla determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare dei non residenti, la Sentenza n. 8383 del 05/04/2013 della Corte di Cassazione conferma la legittimità dell'adozione di criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche dei non residenti basati sulla quantificazione media degli occupanti per ampiezza dell' unità abitativa purchè tale criterio non crei una disparità di trattamento tra le tariffe delle utenze domestiche dei residenti e dei non residenti a discapito delle seconde.

L'adozione di un criterio presuntivo per le utenze domestiche dei non residenti consente di superare la sola opzione della dichiarazione del numero degli occupanti che

potrebbe portare i non residenti a dichiarare la presenza di un solo occupante con conseguente inevitabile impatto negativo sul gettito del tributo e sull'equità stessa del prelievo, che invece nel caso di abitazioni con residenti rimane ancorato alle risultanze anagrafiche.

Così come deliberato in sede di determinazione delle tariffe Tari 2015, anche per l'anno 2016 è stabilito che per le utenze domestiche dei non residenti, si determina n. 1 componente ogni 43 mq occupati e detenuti.

UTENZE DOMESTICHE E AGEVOLAZIONI

Classificazione TARI	Descrizione	Determinazione delle quote
Abitazione civile di residenti	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione di residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500m)	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60%
Abitazione di residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500m)	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 70%
Abitazione a disposizione di residenti	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43mq	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Abitazione a disposizione di residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60%
Abitazione a disposizione di residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 70%
Abitazione di non residenti	Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100% e quota variabile al 75% - sconto del 25% sulla parte viariabile
Abitazione di non residenti con agevolazione per fuori zona (da 250 sino a 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 40% e quota variabile al 40% - sconto del 60%
Abitazione di non residenti con ulteriore agevolazione per fuori zona (oltre 500m)	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 30% e quota variabile al 30% - sconto del 60%
Pertinenza di abitazione civile di residenti	Utenze con attribuzione della sola quota fissa in base ai residenti	Solo quota fissa al 100%
Box o cantine a disposizione di residenti	Utenze con attribuzione di un componente	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Pertinenze di abitazioni a disposizione di residenti	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100%

Abitazione a diposizione di cittadini Aire (non abitaz.princip.) e anziani ricoverati stabilmente	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile azzerata
Pertinenza di abitazione a disposizione per Aire (non abitaz.princip.) e anziani ricoverati stabilmente	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile azzerata
Abitazione di persona giuridica	Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Pertinenza di abitazione a disposizione di persona giuridica	Utenze con l'attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 100%
Box/Cantine a disposizione di persona giuridica	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Pertinenza di abitazione di non residenti	Utenze con l'attribuzione di numero di componenti pari a quello dell'abitazione	Quota fissa al 100%
Box/cantine a disposizione di non residenti	Assegnato n. 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
Aire abitazione principale	Utenze con attribuzione di un componente ogni 43 mq	Quota fissa al 33% e quota variabile al 33% - sconto del 67%
Aire abitazione principale pertinenza	Utenze con l'attribuzione di numero di componenti pari a quello dell'abitazione	Quota fissa al 33% e quota variabile al 33% - sconto del 67%

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazione TARI	Determinazione delle quote
magazzini e locali ex vendita	l'abbattimento totale della quota variabile
autorimesse con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
aziende agricole con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
agriturismo con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
b&b con agevolazione per servizio	riduzione del 60% sia in quota fissa che in quota variabile
negozi abbigliamento, ecc. stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
carrozzeria agevolazione per recupero assimilato	riduzione del 30% della quota variabile
attivita' industriali agevolazione per recupero	riduzione del 30% in quota variabile

attivita' artigianali stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
ristoranti stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
ristoranti di stabilimenti balneari	riduzione del 40% sia in quota fissa che in quota variabile
bar stagionali	riduzione del 30% sia in quota fissa che in quota variabile
bar di stabilimenti balneari	riduzione del 40% sia in quota fissa che in quota variabile
alberghi stagionali	riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile;
supermercato agevolazione per recupero assimilati	riduzione del 30% in quota variabile
negozi particolari stagionali	riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile
pescherie stagionali	riduzione del 30% sia per la quota fissa che per la quota variabile.

IL TRIBUTO PROVINCIALE

L'entrata in vigore della Tari non ha determinato la scomparsa del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di protezione, tutela, protezione ed igiene dell'ambiente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
Il suddetto tributo è esplicitamente confermato dall'art. 1 comma 666 della L. 147/2013 ed è applicato come maggiorazione della tariffa Tari 2016 nella misura del 5% stabilita dalla Provincia di Genova.
Pertanto il ruolo Tari dovrà ricoprire i costi complessivi del Piano Finanziario e il Tributo provinciale alla cui riscossione provvede il Comune con obbligo del successivo riversamento delle somme alla provincia competente.

COMUNE DI LAVAGNA
PROVINCIA DI GENOVA

Allegato B

TARIFFE TARI 2016

APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.58 DEL 21/04/2016

ALLEGATO B

TARIFFE TARI ANNO 2016

COMUNE DI LAVAGNA

UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa x mq	Quota variabile
NUCLEO 1	€ 0,9741	€ 32,8927
NUCLEO 2	€ 1,1445	€ 76,7497
NUCLEO 3	€ 1,2785	€ 98,6782
NUCLEO 4	€ 1,3881	€ 120,6066
NUCLEO 5	€ 1,4976	€ 158,9815
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,5829	€ 186,3921

N.B. Le tariffe sopra riportate si intendono a tariffa piena, ovvero al 100% sia di quota fissa che di quota variabile.
Ad esse si applicano le riduzioni, qualora spettanti, come da Allegato A della delibera di approvazione delle Tariffe Tari 2016.

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione tariffa	Quota fissa x mq	Quota variabile x mq	TOTALE x mq
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,6864	€ 0,5428	€ 1,2292
CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,7379	€ 0,5792	€ 1,3171
MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 1,0297	€ 0,8110	€ 1,8407
MAGAZZINI E LOCALI EX VENDITA	€ 1,0297		€ 1,0297
AUTORIMESSE/MAGAZZINI CON AGEVOLAZIONE PER SERVIZIO	€ 0,4119	€ 0,3244	€ 0,7363
AZIENDE AGRICOLE AGEVOLATE PER SERVIZIO	€ 0,4119	€ 0,3244	€ 0,7363
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 1,3729	€ 1,0923	€ 2,4652
STRUTTURE DEL PORTO	€ 1,5102	€ 1,2015	€ 2,7117
STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,6521	€ 0,5131	€ 1,1652
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,8752	€ 0,6984	€ 1,5736
ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 2,4025	€ 1,8205	€ 4,2230
ALBERGHI STAGIONALI	€ 1,6818	€ 1,2744	€ 2,9562

AGRITURISMO AGEVOLATO PER SERVIZIO	€ 0,9610	€ 0,7282	€ 1,6892
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 1,7161	€ 1,3240	€ 3,0401
B&B	€ 1,7161	€ 1,3240	€ 3,0401
B&B AGEVOLATO PER SERVIZIO	€ 0,6864	€ 0,5296	€ 1,2160
CASE DI CURA E RIPOSO	€ 1,7161	€ 1,3571	€ 3,0732
OSPEDALI	€ 1,8362	€ 1,4581	€ 3,2943
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 2,6085	€ 2,0605	€ 4,6690
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	€ 1,0468	€ 0,8325	€ 1,8793
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 1,9735	€ 1,6550	€ 3,6285
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, ECC. STAGIONALI	€ 1,3815	€ 1,1585	€ 2,5400
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 3,0890	€ 2,4461	€ 5,5351
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	€ 1,4244	€ 1,1271	€ 2,5515
NEGOZI PARTICOLARI STAGIONALI	€ 0,9971	€ 0,7889	€ 1,7860
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	€ 1,8705	€ 1,4730	€ 3,3435
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 2,5398	€ 2,0059	€ 4,5457
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	€ 1,7676	€ 1,4034	€ 3,1710
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 2,4197	€ 1,9115	€ 4,3312
CARROZZERIA, AGEVOLAZIONE PER RECUPERO	€ 2,4197	€ 1,3381	€ 3,7578
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 1,5788	€ 1,2462	€ 2,8250
ATTIVITA' INDUSTRIALI AGEVOLAZIONE PER RECUPERO	€ 1,5788	€ 0,8724	€ 2,4512
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 1,8705	€ 1,4746	€ 3,3451
ATTIVITA' ARTIGIANALI STAGIONALI	€ 1,3094	€ 1,0322	€ 2,3416
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	€ 9,5587	€ 7,5584	€ 17,1171
RISTORANTI STAGIONALI	€ 6,6911	€ 5,2909	€ 11,9820
RISTORANTI DI STABILIMENTI BALNEARI	€ 5,7352	€ 4,5350	€ 10,2702
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 8,3231	€ 6,5836	€ 14,9067

BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 6,7958	€ 5,3688	€ 12,1646
BAR STAGIONALI	€ 4,7570	€ 3,7582	€ 8,5152
BAR DI STABILIMENTI BALNEARI	€ 4,0775	€ 3,2213	€ 7,2988
SUPERMERCATO E GENERI ALIMENTARI	€ 5,6803	€ 4, 5016	€ 10,1819
SUPERMERCATO AGEVOLAZIONE PER RECUPERO	€ 5,6803	€ 3,1511	€ 8,8314
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (PANIFICI, MACELLERIE, POLLERIE E GROSSISTI)	€ 2, 6428	€ 2,0853	€ 4,7281
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 12,3044	€ 9,7248	€ 22,0292
PESCHERIE STAGIONALI	€ 8,6131	€ 6,8073	€ 15,4204
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 4,7021	€ 3,7155	€ 8,4176
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	€ 6,0064	€ 4,7498	€ 10,7562
DISCOTECHE, NIGHT CLUB	€ 3,1748	€ 2,3170	€ 5,4918

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)

==========

Pubblicata in data 22 APR. 2016 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il_____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)